Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 31 marzo 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 6 *febbraio* 1951
registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1951
registro Esercito n. 7, *foglio n.* 126

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BETTI Rodolfo di Amedeo e di Breccolini Noemi, da Perugia, classe 1920, tenente amministrazione, comando 129º fanteria « Perugia » (*alla memoria*). — Direttore dei conti, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, partecipava valorosamente con il proprio reggimento alla guerriglia contro i tedeschi. Catturato insieme ad altri ufficiali, venne escluso, perchè appartenente ai servizi, da coloro che dovevano essere fucilati per la resistenza opposta ai nazisti. Presente alla strage dei propri colleghi, non resistette al pensiero di poter sopravvivere alla immane tragedia, e, portatosi con energica fierezza avanti a tutti, prese il posto di altro ufficiale gridando ai massacratori: « Voglio cadere dove è caduto il mio Colonnello ». Nel momento in cui cadeva crivellato dal piombo tedesco trovava ancora la forza di gridare: « Viva l'Italia! ». Fulgido esempio di sacrificio, di dedizione al dovere e di amor di Patria. — Monte Gallarate (Albania), ottobre 1943.

(761)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1951, n. **181.**

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-48.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità della tabella annessa, firmata dal Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Servizio trasporti	
1	Provento trasporti merci	*per memoria*
2	Provento trasporti persone	*per memoria*
3	Proventi diversi e ricupero fondi	1.853.651,80
		1.853.651,80
	Entrate diverse	
4	Ricupero di somme inscritte in articoli di spesa compresi nella rubrica « Spese generali »	100.000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Servizio trasporti	
5	Indennizzi per perdita naviglio	33.680.000 —
	Vendita di beni	
6	Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari servizi dell'Azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni	*per memoria*
7	Provento della alienazione di navi	*per memoria*
8	Provento della alienazione di materiali vari	200.000 —
		200.000 —
	Entrate diverse	
9	Frelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste	*per memoria*
10	Entrate derivanti dal miglioramento dei residui dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione	*per memoria*
11	Ricupero di somme inscritte in articoli di spesa della parte straordinaria	*per memoria*
12	Proventi vari dell'Azienda	3.000.000 —
		3.000.000 —

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Servizio trasporti	1.853.651,80
	Entrate diverse	100.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	1.953.651,80
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Servizio trasporti	33.680.000 —
	Vendita di beni	200.000 —
	Entrate diverse	3.000.000 —
	Totale delle entrate straordinarie	36.880.000 —
	Totale generale dell'entrata	38.833.651,80

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Stato di previsione della spesa dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Retribuzioni al personale addetto ai servizi dell'Azienda.	17.000.000 —
2	Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Azienda	460.000 —
3	Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi dell'Azienda	1.030.000 —
4	Compensi ad estranei per incarichi studi e servizi nell'interesse dell'Azienda	120.000 —
5	Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute ai componenti gli organi di amministrazione	800.000 —
6	Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie.	70.000 —
7	Oneri per le assicurazioni sociali	325.000 —
8	Spese diverse e casuali	40.000 —
9	Spese per acquisto e abbonamento a pubblicazioni e giornali e spese varie per la conservazione relativa.	20.000 —
10	Spese di ufficio Materiali e mobili di ufficio Illuminazione e riscaldamento - Spese postali e telegrafiche - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria - Spese di esercizio automobili	530.000 —
11	Fitto di locali di proprietà privata	480.000 —
12	Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie riguardanti il materiale dell'Azienda	50.000 —
13	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie.	20.000 —
14	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei locali.	50.000 —
15	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri tributari a carico dell'Azienda	150.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		21.145.000 —
	SPESE DI ESERCIZIO	
	SERVIZIO TRASPORTI	
17	Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo	5.400.000 —
18	Contributi di previdenza ed assicurazione al personale di bordo	100.000 —
19	Panatiche	*per memoria*
20	Spese portuali	*per memoria*
21	Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio delle merci non monopolizzate e trasbordi	*per memoria*
22	Acquisto combustibili e lubrificanti	*per memoria*
23	Spese di manutenzione ordinaria delle navi	*per memoria*
24	Provvigione agli spedizionieri e premi ai caricatori	*per memoria*
25	Provvigioni e compensi agli assuntori delle agenzie marittime	*per memoria*
26	Assicurazioni varie delle navi e delle responsabilità civili degli armatori	*per memoria*
27	Canone rimborso alla radio marittima	*per memoria*
28	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937	1.093.196,64
29	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938	1.196.369,57
30	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		7.789.566,21

Num.	ARTICOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SERVIZIO TRASPORTI	
31	Spese per avarie e salvataggi in mare	*per memoria*
32	Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni delle navi e acquisto pezzi di rispetto	*per memoria*
		—
	SERVIZI DIVERSI	
33	Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai dell'Azienda	5.000.000 —
34	Oneri derivanti dalla regolarizzazione delle passate gestioni connesse con le attività aziendali in Africa orientale	2.000.000 —
		7.000.000 —
	ESTINZIONE DI DEBITI	
35	Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937	1.479.918,30
36	Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938	1.419.167,23
		2.899.085,59
	FONDI DI RISERVA	
37	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle varie gestioni dell'Azienda	*per memoria*

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
38	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio	*per memoria*
		—
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
39	Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
40	Spese per ricupero di navi, armamento e spese accessorie	*per memoria*

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Spese generali	21.145.000 —
	Servizio trasporti	7.789.566,21
	Totale delle spese ordinarie	28.934.566,21
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Servizio trasporti	—
	Servizi diversi	7.000.000 —
	Estinzione di debiti	2.899.085,59
		9.899.085,59
	Fondi di riserva	—
		9.899.085,59
	Avanzo finanziario di gestione	—
	Totale della categoria I Farte straordinaria	9.899.085,59
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	—
	Totale delle spese straordinarie	9.899.085,59
	Totale generale della spesa	38.833.651,80

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182.

Variazione della misura del diritto fisso sugli apparecchi di accensione e sui pezzi di ricambio degli apparecchi stessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:

1) *per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica*:

a) L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;

b) L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;

c) L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni;

2) *per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi*:

d) L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;

e) L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia;

3) *per ogni pezzo di ricambio* (*rotellina o limetta*):

f) L. 600 (lire seicento).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1951, n. 183.

Immissione alla vendita al pubblico di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Cow Boy ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 marzo 1951 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:

sigaretta « Cow Boy » a L. 13.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 184.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Brindisi e Amministratore perpetuo di Ostuni in data 28 febbraio 1916, integrato con dichiarazioni 12 e 15 ottobre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico, nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 185.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Canosa di Puglia (Bari).

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Andria in data 1° luglio 1948, integrato con dichiarazione 28 febbraio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Canosa di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 186.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Berillo, in Catania.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 26 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Berillo, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1951

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1951.

Trasferimento del comune di Castrocaro e Terra del Sole dalla circoscrizione degli Uffici finanziari di Rocca San Casciano a quella di Forlì.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Rocca San Casciano al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castrocaro e Terra del Sole un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Forlì;

Decreta:

Il comune di Castrocaro e Terra del Sole viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Rocca San Casciano a quella dei corrispondenti uffici di Forlì.

Roma, addì 10 gennaio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951
Registro Finanze n. 4, foglio n. 84. — LESEN

(1447)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Ragusa: Ragusa, Comiso, Pozzallo, Vittoria, Modica, Scicli, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Ragusa: Ragusa, Comiso, Pozzallo, Vittoria, Modica, Scicli, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Perugia: Assisi, Castiglion del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Perugia, Spoleto, Umbertide, Passignano sul Trasimeno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Piegaro, Gualdo Tadino, Castel Ritaldi, Città della Pieve, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Perugia: Assisi, Castiglion del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Perugia,

Spoleto, Umbertide, Passignano sul Trasimeno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Piegaro, Gualdo Tadino, Castel Ritaldi, Città della Pieve, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Parma: Parma, Borgotaro, Colorno, Calestano, San Secondo, Roccabianca, Soragna, Zibello, Polesine, Torrile, Mezzani, Pellegrino, Varsi, Solignano, Valomozzola, Terenzio, Fontevivo, Fontanellato, Sorbolo, Fidenza, Busseto, Fornovo Taro, Collecchio, Felino, Sala Baganza, Langhirano, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Parma: Parma, Borgotaro, Colorno, Calestano, San Secondo, Roccabianca, Soragna, Zibello, Polesine, Torrile, Mezzani, Pellegrino, Varsi, Solignano, Valomozzola, Terenzio, Fontevivo, Fontanellato, Sorbolo, Fidenza, Busseto, Fornovo Taro, Collecchio, Felino, Sala Baganza, Langhirano, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Nuoro: Macomer, Belvi, Seui, Orotelli, Gairo, Arzana, Tertenia, Nuoro, Isili, Lanusei, Aritzo, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie del-

l'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Nuoro: Macomer, Belvi, Seui, Orotelli, Gairo, Arzana, Tertenia, Nuoro, Isili, Lanusei, Aritzo, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Ravenna: Ravenna, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Faenza, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Ravenna: Ravenna, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Faenza, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1951.

Sostituzione di un componente della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1951, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della borsa valori di Napoli, per l'anno 1951;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1951, con la quale la Camera di commercio di Napoli, in sostituzione del sig. Casimiro Ruffo, membro effettivo della locale Deputazione di borsa in rappresentanza della stessa Camera trasferitosi da Napoli, designa il dott. Alfonso Maresca, membro supplente, ed al posto del dott. Maresca il dott. Aristide Gherarducci;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla integrazione dei componenti della Deputazione di borsa di Napoli, come sopra indicato;

Decreta:

Il dott. Alfonso Maresca e il dott. Aristide Gherarducci sono nominati, rispettivamente, membro effettivo, in sostituzione del sig. Casimiro Ruffo, e membro supplente della Deputazione della borsa valori di Napoli, per l'anno 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

(1472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare un'area di terreno sita in Acuto (Frosinone).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 febbraio 1951, n. 60191/24005.33, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere una striscia di terreno della superficie di mq. 600, distinta in catasto al foglio 7, con porzioni particellari 106 e 107, accettando in pari tempo dal comune di Acuto (Frosinone), in corrispettivo di detta cessione, un'area di terreno della superficie di mq. 120, sopraelevata dal piano stradale, attigua alla Chiesa di San Sebastiano, confinante con la stessa proprietà dell'Opera, al fine di creare un ingresso carrabile dalla passeggiata all'interno della colonia ove sorge l'edificio dell'istituto permanente O.N.M.I.

(1363)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare una striscia di terreno sita nel comune di Cagliari.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 febbraio 1951, n. 60001/24005.17, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dai signori Eredi Vodret una striscia di terreno, sita a nord-est dello stabile di proprietà dell'ente, ubicato in Cagliari, via Sabotino, per la superficie complessiva di mq. 108, del periziato valore di L. 104.400, necessaria per la rettifica dei confini della Casa della Madre e del Bambino, di proprietà dell'Opera stessa.

(1365)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Gubbio (Perugia) la donazione di un'area di terreno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 febbraio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Gubbio (Perugia) la donazione disposta in proprio favore di altri mq. 1000 di terreno facenti parte del corpo di terreno precedentemente donato all'Opera.

(1530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo dei canali di Vens e Lessel, con sede in Vens (Valle d'Aosta) e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 314, sulla proposta del Ministro per la agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo dei canali di Vens e Lessel, con sede in Vens (Valle d'Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente: Armand Icilio.
Vice presidente: Thomasset Zaccaria.
Membro: Domaine Mario.

(1402)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano (Arezzo)

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1951, n. 221, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano, approvato con decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, n. 2805/2132 è prorogato fino a tutto il 19 febbraio 1953.

(1303)

Piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1951, n. 653, sono stati precisati i limiti di costruibilità dell'intera area Spinola, ai fini di un'esatta interpretazione di quanto stabilito dal decreto Ministeriale 24 gennaio 1950, n. 4361, approvante il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena.

Col suddetto decreto Ministeriale 28 marzo 1951, n. 653, è stata respinta l'opposizione Assereto Aldo ed altri.

(1581)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 73

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	—
» Firenze	—	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 31 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,90
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,975
Id. 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 41.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5% (1959):

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie B	187501	Tesoreria provinciale di Reggio Calabria	Falcone Consolato fu Demetrio, dom. a Reggio Calabria, via Gebbione (Sbarre Centrale) . .	10.000
» B	187502	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	187503	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	187504	Come sopra . . .	Come sopra	10.000
» B	187505	Come sopra . . .	Come sopra . .	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

(1310) Roma, addì 10 marzo 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Norme transitorie relative alla regolarizzazione di recipienti di capacità non superiore a cinque litri per trasporto di gas compressi liquefatti e disciolti nazionali od esteri, sprovvisti di certificato di collaudo.

Circolare n. 67/1951

A scioglimento della riserva contenuta nel punto 15° della circolare n. 48/1950 (n. 1115 (62) 024 di protocollo del 18 febbraio 1950) contenente le norme transitorie per il collaudo dei recipienti (bombole) per gas compressi residuati di guerra e per la regolarizzazione di quelli sprovvisti di certificato di collaudo;

Visto che in atto esistono apparecchi sanitari provvisti di bombolette per gas terapeutici di capacità non superiore a 5 litri caricate a pressione anche molto elevata, sprovvisti di qualsiasi certificato di collaudo, e che l'uso di piccoli recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti si va diffondendo anche per varie applicazioni tecniche;

Riconosciuto che in molti casi i procedimenti di regolarizzazione previsti dalla succitata circolare n. 48/1950 non sono integralmente applicabili perchè le bombolette non portano in generale il nome della fabbrica ed il numero di matricola;

Riconosciuto altresì che è pure praticamente impossibile applicare le norme dell'art. 80 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, data la difficoltà di raggruppare in lotti recipienti delle provenienze più svariate;

Riconosciuto infine che sarebbe di grave disturbo per l'utente il ricollaudo con la prova di elasticità;

Ritenuto, d'altra parte, necessario disciplinare l'uso delle bombolette in questione;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

1) le bombolette di acciaio in un sol pezzo, per gas compressi, liquefatti o disciolti, aventi capacità da 3 a 5 litri, in circolazione, possono essere mantenute in servizio solo se sottoposte presso uno degli enti autorizzati, di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, ad una revisione straordinaria, comprendente una accurata visita interna ed esterna ed una prova idraulica alla pressione prescritta dal regolamento stesso, con esito favorevole;

2) nel certificato relativo alla revisione straordinaria suddetta, dovrà essere apposta la seguente postilla, firmata dal collaudatore:

« A norma del punto 1 della circolare ministeriale numero 67/1951, la bomboletta può essere regolarmente autorizzata, benchè sprovvista del certificato di approvazione (smarrito o distrutto) ».

3) le bombolette che presentassero tracce d'operazione di saldatura dovranno essere senz'altro tolte dall'uso e rese materialmente inservibili;

4) le bombolette in questione sono esenti da successive revisioni periodiche;

5) le bombolette già in circolazione di capacità inferiore a 3 litri sono esenti dalla revisione straordinaria.

A meno che l'utente non sia in grado di farsi rilasciare dal fabbricante la dichiarazione di cui al punto 2) comma *b*) della 26a Serie di norme integrative attestante che il recipiente presenta, per la pressione di esercizio relativa ad un determinato gas, un coefficiente di sicurezza allo scoppio pari ad almeno quattro, per queste bombolette dovrà essere rilasciata da uno degli enti autorizzati predetti una dichiarazione così concepita:

« In servizio alla data del .... Essendo perciò esente da revisione straordinaria, può essere mantenuta in servizio benchè sprovvista del certificato di approvazione, a norma del punto 5) della circolare n. 67/1951 ».

Detta dichiarazione sarà compilata su di un normale modulo di revisione, alla voce « Esito della prova »; il modulo dovrà contenere, inoltre, l'elemento distintivo del recipiente, il gas trasportato, la tara e la capacità; tutto il resto verrà barrato ad eccezione dell'autorizzazione alla circolazione, che però non avrà scadenza;

6) qualora i recipienti di cui alla presente circolare (sia da 3 a 5 litri, sia di meno di 3 litri) fossero sprovvisti dei numeri distintivi, l'ente collaudatore farà punzonare al proprietario, con le dovute cautele, un numero di ufficio sul bocchino o su altro spazio adatto. Qualora tale punzonatura si ritenesse dannosa per il recipiente; il suddetto numero di ufficio potrà essere fatto a vernice in una zona qualsiasi della bomboletta;

7) i possessori delle bombolette che sono già in circolazione, potranno avvalersi delle disposizioni facilitative di cui alla presente circolare entro e non oltre il 30 giugno 1952.

Roma, addì 9 marzo 1951

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(1485)

7ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 per le prescrizioni sui carri-serbatoio per gas compressi, liquefatti o disciolti. Pressione di prova per i carri-serbatoio destinati a contenere cloro.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930;

Visto che, con decreto Ministeriale 22 febbraio 1949, la pressione di prova per i grandi carri-serbatoio ammessi al servizio internazionale è stata ridotta, in seguito alle decisioni prese dalla Commissione di esperti, a 22 kg./cm²;

Tenuto conto che, da esperienze appositamente eseguite, è risultato che, anche con lunga esposizione al sole nelle ore e nelle zone più calde, la temperatura del gas contenuto in un recipiente non supera mai i 50°;

Tenuto conto altresì che alla suddetta temperatura di 50° il cloro liquefatto ha una tensione di vapore di circa kg./cm² 14,7 cosicchè con la pressione di prova di 22 kg./cm² si ottiene un rapporto fra pressione di prova e pressione effettiva pari ad 1,5, che è il valore normalmente adottato per i recipienti destinati a contenere gas compressi;

Riconosciuti i vantaggi che la riduzione della pressione di prova, consentendo una diminuzione della tara del carro-serbatoio, e quindi un aumento della sua capacità, apporta alla nostra industria;

Ritenuto però conveniente mantenere l'attuale divieto dell'uso di valvole di sicurezza, sia per la loro difficile manutenzione, sia per il pericolo che il loro eventuale funzionamento in luoghi chiusi (gallerie, stazioni) potrebbe rappresentare;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

1) la pressione di prova per serbatoi destinati a contenere cloro, già fissata dalla 4ª Serie di norme integrative in kg./cm² 30, è ridotta a kg./cm² 22;

2) è vietato, nei suddetti carri-serbatoio, l'impiego di valvole di sicurezza.

Roma, addì 25 febbraio 1951

p. *Il Ministro*: PERRONE

(1483)

28ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Pressione di prova per i recipienti destinati a contenere cloro.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con il decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Visto che, con decreto Ministeriale 22 febbraio 1949, la pressione di prova per i grandi carri-serbatoio ammessi al servizio internazionale è stata ridotta, in seguito alle decisioni prese dalla Commissione di esperti, a 22 kg./cm²;

Tenuto conto che da esperienze appositamente eseguite è risultato che, anche con lunga esposizione al sole nelle ore e nelle zone più calde, la temperatura del gas contenuto in una bombola non supera mai i 50°;

Tenuto conto altresì che alla suddetta temperatura di 50° il cloro liquefatto ha una tensione di vapore di circa 14,7 kg./cm², cosicchè con la pressione di prova di 22 kg./cm² si ottiene un rapporto fra pressione di prova e pressione effettiva pari ad 1,5, che è il valore normalmente adottato per i recipienti destinati a contenere gas compressi;

Riconosciuti i vantaggi che la riduzione della pressione di prova, consentendo una diminuzione della tara dei recipienti, apporterebbe alla nostra industria;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

La pressione di prova idraulica normale per i recipienti destinati a contenere cloro è ridotta da 30 a 22 kg./cm². Di conseguenza sono ridotte la pressione di prova incrementata e la pressione idraulica di rottura, di cui al punto 8° della categoria *A* della 18ª Serie di norme integrative, rispettivamente a 27 e 61 kg./cm².

Roma, addì 25 febbraio 1951

p. *Il Ministro*: PERRONE

(1484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Recco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Recco (Genova) di un mutuo di L. 5.298.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1532)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viticuso (Frosinone) di un mutuo di L. 780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1533)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) di un mutuo di L. 567.130, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1534)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) di un mutuo di L. 2.894.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1535)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma (Frosinone) di un mutuo di L. 965.700, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1536)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontanaliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontanaliri (Frosinone) di un mutuo di L. 3.606.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1537)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colfelice (Frosinone) di un mutuo di L. 1.210.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1538)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 29 dicembre 1950, n. 20453.2/1317, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Parma con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Franco Marchesi, docente di ostetricia, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Franco Marchesi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma, il prof. Francesco Vozza, docente di clinica ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1487)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1950, n. 20416.2/9107, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Brindisi, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Raffaele Palma, primario chirurgo dell'ospedale civile di Lecce, impedito da impegni professionali nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Raffaele Palma è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi, il prof. Vittorio Speziale, docente in clinica e terapia chirurgica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1498)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 24 maggio 1950, n. 13886, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Bellelli dott. Errico, vice prefetto.

Componenti:

Pezzinga dott. Giovanni, medico provinciale;

Ciceri prof. dott. Corso, docente in chirurgia ed ostetricia;

Barasciutti prof. dott. Alessandro, docente in patologia medica;

Colombo dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Garra dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1351)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 30 giugno 1950, n. 57272, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Mazza dott. Libero, vice prefetto.

Componenti:

Salvi dott. Giorgio, veterinario provinciale;

Stazzi prof. dott. Pietro, docente di clinica medica veterinaria;

Naj prof. dott. Desiderio, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Valcarenghi dott. Enzo, veterinario condotto.

Segretario:

Menghi dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1354)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 10 luglio 1950, n. 19862, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Scaramucci dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:

Lionetti dott. Antonio, veterinario provinciale;

Barile prof. dott. Celestino, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Vaccari prof. Italo, docente di clinica medica veterinaria.

Anconetani dott. Renato, veterinario condotto.

Segretario:

Schirinzi dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1353)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1946.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Trapani in data 25 agosto 1947, n. 26872, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1946 è costituita come appresso:

Presidente:

Fradella dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:

Realmuto dott. Eduardo, medico provinciale;

Nicolosi prof. dott. Gioacchino, docente di clinica chirurgica;

Serio prof. dott. Francesco, docente di clinica medica;

La Torre dott. Gregorio, medico condotto.

Segretario:

Marino dott. Vito.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « tromba e trombone » nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « tromba e trombone » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 17);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « tromba e trombone » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 17), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Caffarelli Reginaldo fu Ferdinando . . punti 75 —
2. Muzzi Pietro fu Ernesto » 43,80

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1951
Registro n. 7, *foglio n.* 150. — MAGNASCO

(1392)

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « clarinetto » nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 462, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « clarinetto » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 16);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « clarinetto » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 16), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Imbriani Giovan Battista fu Ernesto punti 87 —
2. Prisco Ariosto di Alfonso » 73,80
3. Gonizzi Ferruccio fu Bersanti Carlo » 65 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1951
Registro n. 7, *foglio n.* 149. — MAGNASCO

(1394)

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « clavicembalo » nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « clavicembalo » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 18);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « clavicembalo » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 18) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Gerlin Ruggero di Armando . punti 106,30
2. De Concoliis Marta di Giulio . » 57,99

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1951
Registro n. 10, *foglio n.* 94. — MAGNASCO

(1393)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.